Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 dell'11 luglio 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **266.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **267.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

SOMMARIO

Il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti viene riportato in note

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **266**.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II

PIANO OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 2.

Organici

1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici.

4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione.

6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

(I commi 7 e 8 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione;

b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvederà, su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvederà, dopo aver attuato i processi di mobilità previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Mobilità

1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 4.

Mobilità interna all'Amministrazione

1. Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.

3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: *a)* condizioni di famiglia; *b)* eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; *c)* servizio già prestato in sedi disagiate; *d)* anzianità di servizio; *e)* anzianità di sede di provenienza; *f)* motivi di salute.

5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.

7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.

8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.

9. È consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.

10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.

Art. 5.

Mobilità di comparto

1. Ove, attivati i procedimenti di mobilità interna, risultino ancora vacanze di organico nei singoli uffici, le amministrazioni, mediante bandi di disponibilità, da pubblicizzarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre amministrazioni, le cui dotazioni organiche siano risultate sopradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'amministrazione di appartenenza, con i procedimenti di mobilità interna, e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

2. Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni previste per la mobilità interna dall'art. 4.

3. L'impiegato, trasferito ad altra amministrazione, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.

Art. 6.

Mobilità per contingenti

1. Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.

2. Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prenderà comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione.

(I commi 3 e 4 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

5. Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, è considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.

Art. 7.

Assunzioni

1. I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso.

2. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove è possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia.

4. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

Art. 8.

Piano occupazionale

1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno interessare, preferibilmente, i seguenti settori:

a) lotta all'evasione fiscale e contributiva;
b) potenziamento del catasto statale;
c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale;
d) difesa del suolo;
e) ecologia e protezione civile;
f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro faunistico;
g) difesa del litorale;
h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di handicaps;
i) formazione lavoro;
l) motorizzazione civile;
m) repressione delle sofisticazioni e frodi alimentari.

2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale; la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

4. Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 9.

Orario di lavoro

1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
e) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane, estendendo l'apertura degli uffici fino alle ore diciotto.

3. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari.

(Il comma 4 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
b) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
d) il grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio economiche.

7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purché sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio.

8. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.

Art. 10.

Orario flessibile

1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6 dell'art. 9, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

7. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario devono di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

8. Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attività, anche al di fuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

9. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.

Art. 11.

Partecipazione all'orario flessibile

1. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato su turni di partecipazione.

2. Non potranno essere comprese nei turni di flessibilità quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

Art. 12.

Turnazioni

1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non siano sufficienti ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.

2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano essere raggiunti mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;

b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti, ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa;

c) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

d) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

e) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi, dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

f) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

Art. 13.

Permessi e ritardi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base, le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.

7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento dell'orario di servizio ovvero per turni.

Art. 14.

Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro di tutto il personale di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in trentasei ore settimanali.

2. Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio, in virtù di norme preesistenti, per un periodo superiore a trentasei ore settimanali, l'orario di lavoro settimanale è ridotto di un'ora a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e di una ulteriore ora dal 31 dicembre 1987.

3. Le amministrazioni, il cui personale è interessato alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al comma 2, procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario, ad armonizzare il migliore utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri né incrementi di personale, né maggior ricorso a lavoro straordinario.

Capo III

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 15.

Accordi decentrati

1 Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;

b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;

d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennità di reperibilità, ove prevista;

f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

i) la mobilità del personale;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni;

p) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.

Art. 16.

Titolari del potere di negoziazione decentrata

1 I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;

b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

(Il comma 2 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

Art. 17.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 18.

Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.

2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.

(*I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti*).

Art. 19.

Procedure

1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, a firma del competente dirigente, anche quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Il decreto del Ministro è comunque necessario:

a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;

b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(*Il comma 6 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti*).

Capo IV

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 20.

Nona qualifica funzionale

1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

Art. 21.

Dotazioni organiche

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attività di istituto, si farà luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Art. 22.

Stipendio

1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.

Art. 23.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 24.

Accesso alla nona qualifica funzionale

1. Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

Art. 25.

Decorrenza giuridica dell'inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali

1. La data del primo luglio 1978 indicata nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, è riferita al riconoscimento degli effetti economici da attribuire all'inquadramento ivi previsto, ferma restando per gli effetti giuridici la decorrenza non anteriore al primo gennaio 1978 come previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 26.

Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali

1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.

5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 27.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 28.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 29.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Art. 30.

Trattamento di missione

1. Al personale inviato in missione fuori sede, l'amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si provvederà, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, all'istituzione per il personale del servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni in analoghe fattispecie di attività istituzionale, di una maggiorazione del compenso incentivante sostitutiva del trattamento di missione attualmente attribuito al personale imbarcato che operi fuori sede e lontano dall'abituale dimora.

Art. 31.

Formazione

1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole amministrazioni.

2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di alta specializzazione tecnico-scientifica.

3. Interventi specifici saranno diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

4. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, formuleranno al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi dell'amministrazione capoluoghi di provincia.

6. Al personale che partecipa ai corsi compete il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni.

7. Per i segretari comunali la materia resta disciplinata dalle disposizioni in atto vigenti.

Capo V

RELAZIONI SINDACALI

Art. 32.

Informazione

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole amministrazioni assicureranno rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto ed a quelle titolari della negoziazione decentrata, una preventiva, costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, il conferimento in appalto di attività proprie dell'amministrazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, e il funzionamento dei servizi, nonché, a livello centrale, sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre, sui programmi degli investimenti.

2. Sulle materie che precedono, le direzioni generali competenti dei singoli ministeri informeranno le organizzazioni sindacali nazionali di settore, attraverso riunioni a carattere semestrale, sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro azione operativa.

3. Con pari periodicità saranno fornite analoghe informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata a livello territoriale.

Art. 33.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. Salvo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 34.

Attività culturali ricreative ed assistenziali

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 35.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 36.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 37.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 38.

Referendum

1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di «referendum», sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 39.

Assemblea

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 40.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 41.

Pari opportunità

(Il comma 1 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 42.

Verifiche

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito con il presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Capo VI

IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITÀ DEL LAVORO

Art. 43.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 44.

Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro

1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.

2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti per legge dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni statali.

3. Tale disposizione si applica anche al Ministero della difesa.

Art. 45.

Libretto sanitario

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Capo VII

Trattamento retributivo

Art. 46.

Stipendio

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello dell'anno 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli degli anni 1986 e 1987)
I	220.000	440.000	500.000
II	240.000	520.000	800.000
III	300.000	650.000	1.000.000
IV	330.000	715.000	1.100.000
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000

2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono così modificati:

Livello I	L. 3.800.000
Livello II	» 4.400.000
Livello III	» 4.800.000
Livello IV	» 5.500.000
Livello V	» 6.200.000
Livello VI	» 7.200.000
Livello VII	» 8.400.000
Livello VIII	» 10.400.000

3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo è fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio è fissato in L. 11.635.000.

4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito.

5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

Art. 47.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 48.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 49.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modalità di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione. I riposi non riducono le misure del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

3. Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sarà definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Sono fatte salve le fattispecie previste dal quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

5. Con decorrenza 1° gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttività.

6. Il sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.

7. Fino al 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale del nono livello retributivo è stabilita, per le prestazioni diurne eccedenti il normale orario d'obbligo nonché per quelle analoghe rese nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363.

8. Dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi :

stipendio iniziale mensile lordo di livello;

indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

10. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

11. Per ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza alle esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato.

12. Il predetto gruppo di lavoro sarà nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 50.

Fondo di incentivazione, progetti di produttività, efficienza del lavoro

1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà utilizzato allo scopo di promuovere una più razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualità dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.

(Il comma 2 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

3. A livello di comparto e/o di Ministero sarà concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo è l'incremento della produttività e dell'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.

4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.

5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnerà all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttività, procedure, modalità di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attività di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.

6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.

7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario più elevato in grado.

8. Il premio di produttività connesso alla realizzazione dei progetti sarà corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonché all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalità, di partecipazione, di capacità di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.

9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalità di distribuzione del premio di produttività sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.

10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potrà richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.

11. Oltre ai progetti di produttività di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si procederà, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una più razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilità dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; applicazione di regole di mobilità; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; più rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalità di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.

13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relative al «fondo di incentivazione» ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe.

14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sarà attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.

15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sarà compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 51.

Compenso incentivante

1. Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, è stabilito per il nono livello retributivo nella misura di lire centomilacinquecentotrenta mensili.

2. Tutte le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili.

3. Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto competono anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci».

5. Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennità prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sarà determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.

Art. 52.

Trattamento di quiescenza

1 Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 53.

Indennità di bilinguismo

1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 54.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti)

Art. 55.

Applicabilità dell'accordo a speciali categorie di personale

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale del ruolo dei segretari comunali, al personale degli uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, nonché al personale di cittadinanza italiana assunto con contratto regolato dalla legge italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto con le esigenze funzionali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio in provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ed al personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, cui si applicano, altresì, le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 291 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 165 miliardi e lire 126 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. All'onere di lire 252 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 170 miliardi e lire 82 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 2, con esclusione di: art. 6, commi 3 e 4; art. 17 (e in conseguenza art. 2, commi 7 e 8; art. 9, comma 4; art. 16, comma 2; art. 41, comma 1; art. 50, comma 2); art. 18, commi 4 e 5; art. 19, comma 6; art. 23; art. 27; art. 28; art. 37; art. 47 e art. 54, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi della delibera n. 1793 della sezione del controllo Stato in data 1° luglio 1987.

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI CITATE E UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

Premessa

Le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettività, per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presentano il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

Tale tutela potrà essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte.

1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO.

Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le organizzazioni sindacali sopra specificate si impegnano ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

3.0 OGGETTO.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli.

4.0 TITOLARITÀ.

Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria;

b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria;

c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria;

d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente);

g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente).

5.0 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO.

5.1 *Durata.*

L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non può superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate.
Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno.
Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia.

5.2 *Pubblicità.*

All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato.

5.3 *Non applicazione del codice.*

Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

5.4 *Proclamazione.*

5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive.

5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

5.5 *Comunicazione alle controparti.*

5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per la funzione pubblica.

5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sarà comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per la funzione pubblica.

5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.

6.0 GARANZIE AI CITTADINI.

Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi — indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro — costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attività:

1) *Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:* la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti.

2) *Attività giudiziaria* (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria.

3) *Ordine pubblico e sicurezza* (Ministero di grazia e giustizia Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura.

4) *Attività sanitaria* (Ministero della sanità): limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi; (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti.

5) *Attività di sdoganamento:* limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi.

6) *Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua:* limitatamente al periodo di preallarme di piena.

7) *Attività di segnalazione costiera e non.*

8) *Attività di sorveglianza forestale:* limitatamente al servizio antincendi.

7.0 PERIODO DI ESCLUSIONE.

Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:

nel mese di agosto;
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festività e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 2 giugno.

8.0 SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

9.0 SANZIONI.

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

10.0 TERMINI DI VALIDITÀ.

Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al 31 dicembre 1987.

ALLEGATO *B*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDERAZIONE SINDACALE CISNAL E ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI CATEGORIA ADERENTE

Premessa

La CISNAL al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettività, per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispètto dei diritti costituzionalmente garantiti, presenta il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

Tale tutela potrà essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte.

1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO.

Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

La CISNAL si impegna ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

3.0 - OGGETTO.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli.

4.0 - TITOLARITÀ.

Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria;

b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria;

c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria;

d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente);

g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente).

5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO.

5.1 - *Durata.*

L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non può superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate.

Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno.

Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia.

5.2 - *Pubblicità.*

All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato.

5.3 - *Non applicazione del codice.*

Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

5.4 - *Proclamazione.*

5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive.

5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

5.5 - *Comunicazione alle controparti.*

5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sarà comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.

6.0 - GARANZIE AI CITTADINI.

Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi — indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro — costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attività:

1) *Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:* la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti.

2) *Attività giudiziaria* (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria.

3) *Ordine pubblico e sicurezza* (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti, (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura.

4) *Attività sanitaria* (Ministero della sanità): limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi, (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti.

5) *Attività di sdoganamento:* limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi.

6) *Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua:* limitatamente al periodo di preallarme di piena.

7) *Attività di segnalazione costiera e non.*

8) *Attività di sorveglianza forestale:* limitatamente al servizio antincendi.

7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE.

Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:

nel mese di agosto;
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festività e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 2 giugno.

8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

9.0 - SANZIONI.

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

10.0 - TERMINI DI VALIDITÀ.

Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al 31 dicembre 1987.

NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti:

«Art. 6, commi 3 e 4. — 3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.

4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5».

«Art. 17 *(Livelli di negoziazione decentrata).* — 1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto».

«Art. 2, commi 7 e 8. — 7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte a offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi».

«Art. 9, comma 4. — 4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unità organiche così come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti».

«Art. 16, comma 2. — 2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale».

«Art. 41, comma 1. — 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici».

«Art. 50, comma 2. — 2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali».

«Art. 18, commi 4 e 5. — 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.

5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo».

«Art. 19, comma 6. — 6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si dà attuazione con provvedimenti di questi ultimi».

«Art. 23 *(Primo inquadramento).* — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. Nella nona qualifica sono altresì inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività, i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo

esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica».

«Art. 27 *(Ammissione ai concorsi di personale in servizio)*. — 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«Art. 28 *(Accesso alle qualifiche IV e VI)*. — 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto».

«Art. 28 *(Patronato sindacale)*. — 1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804».

«Art. 47 *(Retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma precedente, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.

3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.

4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986».

«Art. 54 *(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe».

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è il seguente:

«Art. 2. *(Comparto del personale dipendente dai Ministeri)*. — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:

il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;

il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Nota all'art. 8, comma 3:

Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13:

«Art. 2 *(Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico)*. — 1 In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.

2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatorio nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilità e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.

3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalità di lavoro previsti dagli accordi, può individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.

4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che sarano stabiliti negli accordi di comparto.

5. Il Governo predisporrà, secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualità e ampliamento di attività e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.

7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sarà predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986».

Nota all'art. 8, comma 4:

Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è il seguente:

«4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985».

Nota all'art. 16, comma 1:

Il secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rapresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo».

Nota all'art. 18, comma 4:

Per il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si veda la nota all'art. 26, comma 3.

Nota all'art. 20, comma 1:

L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986) recante «Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312» così dispone:

«Art. 2. — 1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, *ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.*

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento».

Si trascrivono i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 richiamato dall'articolo soprariportato (i commi 1 e 2 sono riportati alla nota all'art. 25):

«3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera».

La legge 29 marzo 1983, n. 93, nel testo aggiornato con la legge 8 agosto 1985, n. 426, denominata «Legge-quadro sul pubblico impiego» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196 del 21 agosto 1985.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, contenente «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza» è riportata, nel testo vigente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1987.

Le declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sono riportate alla nota all'art. 26, comma 1.

La legge 10 luglio 1984, n. 301 contiene «Norme di accesso alla dirigenza statale (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984).

Nota all'art. 21, comma 2:

Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312:

«Art. 5 *(Dotazioni organiche).* — Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618».

Nota all'art. 21, comma 3:

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256 del 30 ottobre 1985, concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Note all'art. 23:

La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», è entrata in vigore il 13 luglio 1980. Si trascrivono i testi degl articoli 30 e 31 di detta legge:

«Art. 30 *(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo).* — Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

È soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella *I* allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici».

«Art. 31 (*Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali*). — Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

(*Omissis*).

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978».

— La legge 29 settembre 1962, n. 1483, si riferisce all'autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1962.

Note all'art. 25:

— Si trascrive l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, recante «Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312»:

«1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978».

Il quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sopracitato e del seguente tenore:

«Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. Al tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza».

— Il primo comma dell'art. 4 (primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978) della legge 11 luglio 1980, n. 312, è del seguente tenore:

«Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

(*Omissis*)».

Note all'art. 26, comma 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3.

— Si trascrive l'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali:

«Art. 2. — Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successovo articolo 24.

Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenza professionali e responabilità di unità operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonchè di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa nonchè responsabilità esterna per i risultati conseguiti».

Nota all'art. 26, comma 3:

Si trascrive l'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93:

«Art. 6 (*Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo*). — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministrri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo».

Nota all'art. 26, comma 4:

Il testo del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è riportato alla nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 26, comma 5:

— Per la legge 11 luglio 1980, n. 312, si veda nelle note all'art. 23.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3.

Nota all'art. 27:

Il testo degli articoli 14 e 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è del seguente tenore:

«Art. 14 (*Riserva di posti*). — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso».

«Art. 9 (*Riserva di posti*). — L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico».

Nota all'art. 28:

Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312:

«Art. 8 (*Accesso alle qualifiche IV e VI*). — Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successive articoli 12 e 14».

Nota all'art. 31, comma 4:

Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93:

«Art. 21 (*Formazione e aggiornamento del personale*). — La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendeti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche, o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

Nota all'art. 33:

L'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, è del seguente tenore:

«A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali».

Nota all'art. 41, comma 1:

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è riportato alla nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 42, comma 2:

Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93:

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento).* — Nella relazione al parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

Nota all'art. 45:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983, concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1984.

Nota all'art. 46, comma 2:

I valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 erano i seguenti:

primo livello.	L. 3.300.000
secondo livello	» 3.600.000
terzo livello	» 3.800.000
quarto livello	» 4.400.000
quinto livello	» 4.800.000
sesto livello	» 5.500.000
settimo livello	» 6.400.000
ottavo livello	» 7.700.000

Nota all'art. 46, comma 5:

L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è del seguente tenore:

«Art. 82 *(Assegno alimentare).* — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

Nota all'art. 47, comma 1:

Il trattamento stipendiale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 è quello riportato alla nota all'art' 46, comma 2.

Il terzo comma del predetto art. 3 stabilisce che:

«La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio».

Note all'art. 47, comma 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 contenente: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 20 luglio 1983.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531 recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 1° settembre 1984.

Note all'art. 48, comma 2:

— L'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguarda l'inquadramento provvisorio del personale nelle qualifiche funzionali nonché quello definitivo nei profili professionali, mentre l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 si riferisce agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e profili professionali del personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13 luglio 1980) apparteneva alle qualifiche iniziali delle varie carriere.

Se ne trascrivono i rispettivi testi:

«Art. 4 della legge n. 312/1980 *(Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978).* — Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto della data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professonale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente art. 3.

Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.

Il personale che conseguire l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.

I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.

Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazone dell'art. 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo».

«Art. 2 del D.L. n. 283/1981. — *Il personale appartenente, alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti.* Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale di ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifiche di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima».

— Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312:

«Art. 25 (*Attribuzioni nuovi stipendi*). — Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni *ad personam* di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.

Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964.

La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.

Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.

Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamentto di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamentto stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi».

Nota all'art. 49, comma 2:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, contenente «Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

Nota all'art. 49, comma 4:

Il quarto comma dell'art. 12 *(Prestazioni straordinarie)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, è del seguente tenore:

«Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali».

Note all'art. 49, comma 6:

— L'art. 3 della 22 luglio 1978, n. 385, concernente «Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato» è del seguente tenore:

«Art. 3. — Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti».

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, contenente «Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato», richiamato nella precedente norma, è del seguente tenore:

«Art. 2. — Per gli uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potrà essere, altresì, assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori *una tantum* quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese l'entità del personale impiegato, compreso il titolare delle unità organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonché l'ammontare della spesa.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione».

— La legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), è stata pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1986.

Nota all'art. 50, comma 1:

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente «Norme risultantti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87», è del seguente tenore:

«Art. 14 (*Fondi di incentivazione*). — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità

dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

Si trascrive il testo dell'art. 15 dello stesso decreto e degli articoli 11 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, soprarichiamati:

«Art. 15 del D.P.R. 13/1986 (*Compatibilità economiche*). — 1. Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.

2. Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.

3. Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni».

«Art. 11 della legge n. 93/1983 (*Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego*). — Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'art. 3, norme direttte a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12».

«Art. 14 della legge n. 93/1983 (*Accordi decentrati*). — Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti».

Nota all'art. 50, comma 3:

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è del seguente tenore:

«Art. 12 (*Produttività*). — 1. La produzione nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obbiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto».

Nota all'art. 50, comma 11:

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è del seguente tenore:

«Art. 13 *(Progetti-pilota)*. — 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti ddi provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficenza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orintati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14».

Nota all'art. 50, comma 13:

Per il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si veda la nota all'art. 50, comma 1.

Nota all'art. 51, comma 1:

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) è del seguente tenore:

«Art. 10 *(Compenso incentivante)*. — Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

a) le misure per la restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;

b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto *c)* del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da inviduare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

Qualora questi ultimi risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata *ad personam* e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di tratamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:

1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;

2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;

3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 51, comma 2:

Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 si veda nella nota che segue.

Nota all'art. 51, comma 3:

Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984), sul compenso incentivante, sono del seguente tenore:

«Art. 10 *(Personale giudiziario)*. — Al personale del Ministero di grazia e giustizia, già destinatario del compenso previsto dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, compete una maggiorazione, in cifra assoluta riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra il compenso mensile previsto dal citato art. 168, eventualemtne decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed il compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto».

«Art. 11 *(Personale del Ministero della difesa)*. — Al personale del Ministero della difesa, già destinatario del compenso previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 188, compete una maggiorazione, in cifra assoluta, riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra la misura mensile di base dell'indennità di incentivazione prevista dalla tabella *A* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1983, eventualmente decuratato ai sensi del precedente art. 1, ed in compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto».

Nota all'art. 51, comma 4:

Il testo attualmente vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sul compenso incentivante, è il seguente:

«Art. 3 *(Turni)*. — Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obbiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci.

I servizi che alla data del 31 dicembre 1983 erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci, possono continuare ad essere attivati nella stessa misura.

Ai fini dei precedenti commi, l'orario pomeridiano va dalle ore 14 alle ore 22; l'orario notturno dalle ore 22 ale ore 6 del giorno successivo».

Nota all'art. 51, comma 5:

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, contenente «Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali» è del seguente tenore:

«Art. 5 *(Indennità di funzione e di coordinamento)*. — Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, compete una indennità mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.

L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilità all'anno».

Il primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) soprarichiamato è del seguente tenore:

«Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale».

(Omissis).

Nota all'art. 54, comma 3:

L'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività in quiescenza), reca norme sulla corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Nota all'art. 55, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguarda l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Note all'art. 55, comma 2:

— Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego):

«Art. 8. — Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo».

— La legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concerne: «Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste».

— La legge 11 luglio 1980, n. 312 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

87G0350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **267**.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi della previsione di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 20 marzo 1970, n. 75, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale — respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate

dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative — è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 9 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 3, e le confederazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.N.A.L. - C.I.S.A.L. - CONF. S.A.L. - C.I.S.A.S. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale F.L.E.P.A.R.; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la C.I.L.D.I. in data 21 gennaio 1987, la F.I.M.E.D. in data 24 febbraio 1987 e la C.O.N.F.I.L.L. in data 26 febbraio 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma — salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 — e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.

2. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.

3. Il presente decreto si riferisce al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

4. Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

Art. 2.

Applicazione del contratto

1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto è assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 3.

Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 sono fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale degli ordini, collegi professionali e delle relative federazioni nonché delle casse conguaglio prezzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986, o dalla successiva data di costituzione del rapporto di impiego o di attribuzione di nuova qualifica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai dipendenti di ruolo degli ordini, collegi professionali e relative federazioni, nonché delle casse conguaglio prezzi, dotati di regolamento organico approvato secondo le prescritte procedure, è attribuita la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta secondo l'unita tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle del nuovo ordinamento quale risulta dalla definizione delle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. Nella nuova qualifica è conservata l'anzianità riconosciuta nella corrispondente posizione di provenienza.

3. Qualora il regolamento organico, ancorché adottato dall'ente, non sia stato sottoposto, ove prescritto, alla approvazione degli organi superiori, ai dipendenti interessati è attribuita, con le stesse decorrenze e limiti previsti dal comma 1, la nuova qualifica secondo l'unita tabella, sempreché siano in possesso del titolo di studio

richiesto per la medesima o per la qualifica immediatamente inferiore; in caso contrario è inquadrato nella prima delle qualifiche sottostanti per le quali è prescritto il titolo di studio di livello inferiore.

4. In tutti gli altri casi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai dipendenti degli enti di cui trattasi è attribuita in via transitoria la terza, quarta, sesta e settima qualifica funzionale in ragione del titolo di studio connesso alle mansioni espletate formalmente affidate con atti di data certa ed anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Il definitivo inquadramento avverrà con l'applicazione del regolamento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

5. Il beneficio minimo contrattuale non potrà essere inferiore alla differenza tra lo stipendio tabellare iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e quello stabilito dal presente accordo per la I qualifica funzionale. A tal fine potrà operarsi una maggiorazione del valore economico dell'anzianità di cui al successivo art. 18.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono mantenute, *ad personam*, le posizioni dirigenziali conferite con atti formali di data certa anteriore al 20 marzo 1986, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, quale risulta modificato dall'applicazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. Ove non sussista a norma di regolamento la suddetta corrispondenza, il riferimento di cui sopra è limitato ai trattamenti annessi alle qualifiche di dirigente e dirigente superiore in ragione delle funzioni svolte e della collocazione gerarchica. Se il trattamento così spettante risulta inferiore a quello in godimento, quest'ultimo è mantenuto fino al riassorbimento con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo scaturenti dalla nuova disciplina.

(I commi 7 e 8 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

9. La stessa commissione esaminerà i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai fini dell'inquadramento in qualifica immediatamente superiore a quella attribuita ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4.

Incentivazione della mobilità

1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.

2. Ai fini dell'incentivazione della mobilità gli enti sono tenuti altresì ad utilizzare prioritariamente, nei limiti di legge, le disponibilità di alloggi destinati alla locazione in favore di dipendenti sottoposti a trasferimenti di ufficio.

3. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, anche ai fini dell'acquisizione di alloggi in locazione.

4. Ai dipendenti di nuova assunzione o trasferiti in rapporto alle esigenze di strutture territoriali di nuova istituzione, che per la temporanea indisponibilità di locali di tali strutture, all'atto dell'immissione in servizio o del trasferimento sia provvisoriamente destinato a prestare servizio presso altre strutture dell'ente, compete all'atto della definitiva assegnazione alle strutture di destinazione, un'indennità pari a quella di prima sistemazione, quando l'assegnazione provvisoria abbia avuto una durata non inferiore ad un anno. Per il periodo di assegnazione provvisoria resta in ogni caso esclusa la corresponsione del trattamento di missione.

Art. 5.

Contrattazione decentrata

1. Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.

2. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per ente, gruppi di enti o per enti federati quali l'Automobile club d'Italia, gli automobile clubs provinciali, ordini, collegi professionali e relative federazioni. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla successiva lettera *a)* ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera *b)*.

a) Per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti anche allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, la contrattazione ha per oggetto:

criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, nonché in materia di aggregazioni tra più profili professionali di una stessa qualifica con requisiti equipollenti;

proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

criteri per l'utilizzazione del Fondo di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa per la realizzazione di progetti di lavoro appositamente predisposti e per la verifica dei risultati;

individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 8;

definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;

criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amminitrazione;

iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

criteri per l'attribuzione delle indennità esistenti.

b) Criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standards di produttività a norma dell'art. 11, secondo comma, del presente decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turnover; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;

criteri per la realizzazione dei servizi sociali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

3. La contrattazione a livello locale ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:

definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;

articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;

applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standards di produttività;

individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati, compatibili con la struttura degli uffici e le disposizioni generali relative all'intero territorio.

4. Per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza nonché le materie di cui al precedente comma che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

5. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottoordinate.

6. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui ai precedenti commi, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.

7. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annnullamento del provvedimento, attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

8. Ove si ravvisino, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di 15 giorni.

9. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 6.

Organizzazione del lavoro

1. Gli enti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

2. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:

alla realizzazione di un sistema automatizzato di controllo direzionale, funzionale alla metodologia della programmazione degli interventi e della verifica dei risultati;

alla aggregazione delle attività ricomprese all'interno di ciascun «ciclo di prodotto», per consentire il superamento della parcellizzazione del lavoro, la migliore rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione di parametri e standards di produzione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali occorrenti, la valutazione dei costi di ciascun prodotto e la identificazione di precisi centri di responsabilità di risultato;

allo sviluppo, nel quadro dell'attività di pianificazione, della metodologia del lavoro per progetti;

alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;

a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.

3. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 7.

Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad un ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti, con l'obiettivo della più efficiente erogazione dei servizi, secondo gli specifici criteri individuati nel comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

5. In linea di precisa direttiva essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, per una durata ed una collocazione ottimali da stabilire in rapporto all'entità dell'afflusso del pubblico. A titolo di riferimento l'orario pomeridiano di apertura al pubblico si estende fino alle ore 18, fatte salve le esigenze di particolari attività.

6. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

7. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

8. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, già fissata in 38 ore dal 21 aprile 1983, è di 37 ore effettive a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ed è definitivamente fissata in 36 ore effettive dal 31 dicembre 1987. Il nuovo orario di lavoro è immediatamente fissato con provvedimento del direttore generale dell'ente. La nuova disciplina dell'orario di servizio e di lavoro assume carattere definitivo, non appena conclusi i relativi accordi sindacali.

9. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

10. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente. Per i periodi di attività, anche di natura professionale, svolti al di fuori dei luoghi di lavoro, si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

11. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo rstando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

12. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su 6 o 5 giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio prestato.

13. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità preventivamente programmata ed autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente.

14. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.

15. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno 5 giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.

16. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

17. Modalità particolari di concentrazione dell'orario, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, potranno essere previste per scuole e convitti con riguardo alle attività che si svolgono solo in una parte dell'anno.

18. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

19. Le modalità di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.

20. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalità indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.

21. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

Art. 8.

Turni di lavoro

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo — che comportino in ogni caso il riposo compensativo — sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale in base al comma 12 dell'articolo precedente.

3. L'istituzione dei turni può essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari.

4. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.

5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.

6. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 9.

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.

3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.

4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

5. In tali ambiti, lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente, un monte-ore riferito all'anno pari a 120 ore annue per il numero dei dipendenti.

6. Tale limite, in occasione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonchè di iniziative connesse ad attività espletate all'estero, può essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilità degli orari previste dal presente decreto.

7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

8. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiarità delle situazioni locali e funzionali.

Art. 10.

Formazione e aggiornamento professionale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:

ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;

a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;

a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.

4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.

5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.

8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.

Art. 11.

Produttività

1. Gli enti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:

progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente;

progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramente quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente.

2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attività per «ciclo di prodotto», individuazione degli standards di produttività e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei

progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standards di produttività o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarità.

4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilità di servizio, anche interno alla unità organica ove questa assicuri più servizi.

5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti è effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicità necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sara compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 12.

Fondo di incentivazione

1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a decorrere dal 1° gennaio 1987, è costituito presso ciascun ente un fondo annuo di incentivazione alimentato:

con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi dirigenti ed il personale medico di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31 dicembre 1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

con l'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalità indicate nello stesso decreto;

con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennità meccanografica che in quanto tale è soppressa.

2. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato;

eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

Art. 13.

Compensi incentivanti la produttività

1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi.

2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corresponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilità di risultato degli standards di produttività o degli altri indicatori del livello di efficenza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potrà essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttività del servizio, da definire con la contrattazione nazionale.

3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sarà fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto.

L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sarà determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori:

grado di realizzazione dell'obiettivo;

numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano;

valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacità di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potrà comportare una variazione in più o in meno rispetto al valore base del compenso, o, nei casi più gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso è ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verrà corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sarà corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediante l'assunzione di criteri di flessibilità dell'orario, di mobilità, di coinvolgimento negli obiettivi di produttività e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma è commisurata al 40% dell'importo di cui al 1° comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.

(*Il comma 4 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti*).

Art. 14.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili col solo personale di ruolo, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle attività connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla evasione contributiva, alla realizzazione di piani promozionali in campo culturale, turistico e sportivo, all'approntamento di servizi di pronto soccorso, di soccorso stradale, di aggiornamento o automazione di archivi o di pubblici registri e alle esigenze di recupero di arretrato non eliminabile con gli attuali organici.

3. I progetti finalizzati saranno fronteggiati in parte con personale già in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e con le modalità che saranno stabilite dall'emananda legge, richiamata al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 15.

Progetti-pilota

1. Nell'ambito di una prima fase di sperimentazione, programmata in funzione della perfettibilità dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi degli enti, saranno predisposti, nei limiti e con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività.

2. Sulla base del programma operativo appositamente predisposto ai sensi della disposizione richiamata nel precedente comma, il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali ed i sindacati di comparto, tenuto conto delle necessità manifestate dai singoli enti, provvederà a classificare e selezionare per settori omogenei le esigenze più urgenti e generalizzate di recupero della produttività, individuando gli specifici progetti-pilota e le relative fasi di attuazione e verifica.

3. Il Dipartimento per la funzione pubblica, sentiti i sindacati di comparto e gli enti tra cui sono emerse le surrichiamate esigenze di recupero della produttività e che abbiano dichiarato la loro disponibilità alla realizzazione dei progetti, provvederà ad assegnare la realizzazione dei singoli progetti-pilota.

4. Le risultanze delle sperimentazioni effettuate saranno portate a conoscenza di tutti gli enti del comparto attraverso il Dipartimento per la funzione pubblica, al fine della loro utilizzazione per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e per l'eventuale realizzazione di piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate.

Art. 16.

Diritto di informazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti assicurano la preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali. Essa è fornita con particolare riferimento:

alle caratteristiche generali e agli aspetti tecnici del processo di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati dell'azione amministrativa;

alle modifiche dell'assetto organizzativo e strutturale;

alla definizione dei piani di lavoro e dei progetti di tipo strumentale e delle misure più idonee per la loro attuazione;

al confronto periodico tra i risultati e gli obiettivi programmati per l'applicazione di interventi gestionali idonei a correggere eventuali scostamenti;

alle modifiche dei regolamenti organici, dell'ordinamento dei servizi e delle dotazioni organiche;

alla programmazione nel breve e medio periodo della mobilità territoriale per aree geografiche;

alle misure per la diffusione delle informazioni all'utenza.

2. Informazione costante e tempestiva sarà altresì fornita per gli investimenti tecnologici dell'ente per i riflessi che ne possono derivare sull'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione sulle materie e con le finalità previste dovrà essere fornita con completezza di dati e documentazione comprensiva di eventuali atti preparatori, in tempi adeguati rispetto alla complessità degli argomenti o delle materie soggette a contrattazione e delle eventuali vertenze oggetto della contrattazione stessa.

4. Specifiche informazioni dovranno essere periodicamente fornite dagli enti alle organizzazioni sindacali di comparto al fine di verificare lo stato di attuazione degli accordi come previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 17.

Stipendio

1. I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono così stabiliti, a regime:

Livello I	3.800.000
Livello II	4.400.000
Livello III	4.900.000
Livello IV	5.500.000
Livello V	6.300.000
Livello VI	7.150.000
Livello VII	8.500.000
Livello VIII	10.400.000
Livello IX	12.300.000
Livello X	13.000.000

2. Il trattamento economico degli appartenenti alla decima qualifica funzionale è così articolato:

(migliaia di lire)

Anni	Stipendio base	Maggiorazioni	Totale
0	13.000	—	13.000
6	13.000	1.910	14.910
12	13.000	4.040	17.040
18	13.000	8.300	21.300
24	13.000	12.560	25.560

3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%.

4. Per il 1986, va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3.

5. Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennità pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennità è del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere stipendiale.

6. Gli aumenti derivanti dall'applicazione della nuova tabella sono così ripartiti:

Qualifica e livello	Dall'1-1-1986	Dall'1-1-1987	Dall'1-1-1988
I	150.000	325.000	500.000
II	240.000	520.000	800.000
III	330.000	715.000	1.100.000
IV	330.000	715.000	1.100.000
V	450.000	975.000	1.500.000
VI	495.000	1.072.500	1.650.000
VII	630.000	1.365.000	2.100.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
IX	1.098.000	2.379.000	3.660.000

7. Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988.

Art. 18.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettuata con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente 25 giugno 1983, n. 346, ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti nel secondo comma dello stesso articolo.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

Art. 19.

Compensi per lavoro straordinario

1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 17, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate:

del 15% per lavoro straordinario diurno;

del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

del 50% per il lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

2. La frazione di cui al comma 1 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

Art. 20.

Passaggi di qualifica

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.

2. Rimane ferma l'applicazione delle norme sui passaggi di qualifica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei trattamenti di cui allo stesso decreto nei seguenti casi:

a) passaggi di qualifica conseguenti all'inquadramento funzionale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935;

b) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 8, 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonchè i passaggi di qualifica di cui agli articoli 5 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

c) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 21 e 22 del presente decreto.

Art. 21.

Personale appartenente all'ex categoria direttiva

1. I dipendenti appartenenti alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1° gennaio 1986, se rivestivano le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestivano qualifiche inferiori della predetta categoria. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente articolo l'individuazione dei profili professionali effettuata dal decreto di attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

Art. 22.

Concorsi interni

1. In sede di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, gli enti provvederanno all'inquadramento, previo concorso interno riservato, del personale in servizio non di ruolo al 31 dicembre 1985, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, con riconoscimento del servizio prestato nella misura dell'80% ai fini dell'applicazione del precedente art. 18.

2. Ai fini dell'inquadramento nella X qualifica funzionale, concorsi interni riservati possono essere effettuati a favore del personale in servizio alla data del 16 giugno 1976, che risultino già in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella prima qualifica del ruolo professionale di cui al terzo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, indipendentemente dall'appartenenza agli eventuali preesistenti ruoli tecnici, semprechè il personale stesso sia stato anche assunto in posizione non di ruolo per l'esercizio di attività professionali o svolge ininterrottamente da almeno 5 anni le funzioni proprie della predetta qualifica.

3. Nei confronti dei dipendenti che non partecipano ai suddetti concorsi gli enti provvederanno alla risoluzione del rapporto di impiego se in servizio non di ruolo.

Art. 23.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 14, comma quinto, all'art. 28 secondo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, è istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennità di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non più sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilità nell'anno.

3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unità operative, nonché la cura di piani e/o progetti, che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI e superiori, può essere corrisposta una specifica indennità funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX.

4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata può altresì essere attribuita al personale chiamato a svolgere attività in particolari condizioni di disagio, gravosità o complessità, nonché funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e più elevata esperienza, «una indennità speciale» nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale:

1° livello	150.000 annue
2° livello	165.000 annue
3° livello	175.000 annue
4° livello	200.000 annue
5° livello	225.000 annue
6° livello	250.000 annue
7° livello	300.000 annue
8° livello	350.000 annue
9° livello	400.000 annue

5. L'ammontare delle suddette indennità deve comunque essere contenuta nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennità in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalità degli enti.

Art. 24.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art 25

Sussidi - Borse di studio

1. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato n. 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.

2. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000.

Art. 26.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 27.

Dotazioni organiche

1. La concreta e piena attuazione dell'ordinamento per qualifiche e profili professionali, comporterà per gli enti la necessità di adattare le proprie dotazioni organiche al nuovo sistema ordinamentale. Nella definizione delle dotazioni organiche gli enti terranno altresì conto di programmi di efficienza-efficacia e dei fenomeni di turnover. Conseguentemente, in rapporto alle specifiche, effettive esigenze, ciascun ente, in conformità degli articoli 2, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, dovrà definire le proprie consistenze di organico e dare corso tempestivamente alle procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, programmando le assunzioni stesse entro il termine di due anni.

2. In questa stessa sede una parte dei posti di organico potrà essere riservata per il part-time, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che già lo prevede, anche in attesa delle emanande disposizioni legislative richiamate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In particolare dovrà essere previsto il rinvio alla contrattazione decentrata a livello nazionale per l'individuazione dei profili professionali compatibili con il regime a tempo parziale.

Art. 28.

Modalità di assunzione

1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o per gruppi di enti anche federati, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.

2. Dovrà comunque procedersi all'utilizzazione delle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per i posti resisi disponibili a partire dalla data di indizione dei concorsi medesimi.

Art. 29.

Trattamento di missione

1. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma non inferiore al 75% del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30.

Visite mediche di controllo

1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali.

2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

Libretto sanitario

1 È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Art. 32.

Personale addetto a servizi soggetti a riforma

1. In sede di attuazione di disposizioni di legge concernenti il trasferimento o lo scorporo di servizi affidati agli enti cui si riferisce il presente decreto, gli enti medesimi, agli effetti della individuazione del personale da trasferire alle amministrazioni cui sono affidati i servizi medesimi, provvederanno al preventivo esame delle domande di trasferimento ad altra unità funzionale dell'ente presentate dal personale addetto ai predetti servizi al fine di soddisfare proprie esigenze di servizio, anche previa riconversione professionale del personale, con le modalità che saranno definite dai rispettivi organi di amministrazione, sentite le altre amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali.

Art. 33.

Pari opportunità in favore delle lavoratrici

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti presso gli enti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, a rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 34.

Bilinguismo

1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 35.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 36.

Personale medico

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo dell'accordo di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale le parti stipulanti l'accordo di cui al presente decreto provvederanno a dare definizione all'armonizzazione del trattamento attribuito ai medici previdenziali ai sensi dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, con l'ordinamento degli enti e gli istituti contrattuali.

Art. 37.

Verifica

1 Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo di comparto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 38.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 39.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 195 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, e in lire 205 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 3, con esclusione di: art. 3, commi 7 e 8; art. 13, comma 4; art. 18, commi 2, 3 e 4; art. 24; art. 26; art. 35 e art. 38, ai sensi della delibera n. 1794 della sezione del controllo Stato in data 1° luglio 1987.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Qualifiche precedenti ordinamenti		Qualifiche nuovo ordinamento
Esperto di gestione	(Parastato)	IX Qualifica funzionale
Collaboratore coordinatore	(Parastato)	VIII Qualifica funzionale
VIII livello	(Stato)	
Livello 8	(U.S.L.)	
I livello	(Studi professionali)	
I livello	(Commercio)	
VIII qualifica funzionale	(Enti locali)	
Impiegato di I categoria	(Casse conguaglio)	
Collaboratore-Assist. coordinatore	(Parastato)	VII Qualifica funzionale
VII livello	(Stato)	
VII qualifica funzionale	(Enti locali)	
Livello 7	(U.S.L.)	
II livello	(Studi professionali)	
II livello	(Commercio)	
Impiegati II categoria super	(Casse conguaglio)	
Assistente	(Parastato)	VI Qualifica funzionale
VI livello	(Stato)	
VI qualifica funzionale	(Enti locali)	
Livello 5	(U.S.L.)	
III livello	(Studi professionali)	
III livello	(Commercio)	
Impiegati II categoria	(Casse conguaglio)	
Archivista dattilografo liv. diff.	(Parastato)	V Qualifica funzionale
V livello	(Stato)	
V qualifica funzionale	(Enti locali)	
IV livello	(Commercio)	
Impiegati di III categoria	(Casse conguaglio)	
Archivista dattilografo	(Parastato)	IV Qualifica funzionale
IV livello	(Stato)	
IV qualifica funzionale	(Enti locali)	
Livello 4	(U.S.L.)	
IV livello	(Studi professionali)	
V livello	(Commercio)	
Impiegati di II categoria	(Casse conguaglio)	
Commesso - Agente tecnico	(Parastato)	III Qualifica funzionale
Commesso - Operaio comune	(Stato)	
Addetti attrezzature	(Stato)	II Qualifica funzionale
Ausiliari - Agenti - tecnici	(U.S.L.)	
		I Qualifica funzionale

N.B.: La dizione fra parentesi è per individuare l'accordo di lavoro applicato.

CODICE SINDACALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 - Parastato).

Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/1986, assumono il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

Punto 1.

Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.

Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

Punto 2.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Punto 3.

Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli;

gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente.

Se l'organizzazione sindacale non è strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverrà con la struttura nazionale di comparto contrattuale.

Punto 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in 15 giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:

a) il primo sciopero non supererà la durata di una intera giornata di lavoro;

b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.

Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.

Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non supererà le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro.

Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali.

Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sarà comunicata alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sarà fatta all'ente interesssato.

La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.

Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.

Punto 5.

I servizi essenziali, nell'ambito del comparto sono:

1) il servizio pronto soccorso infermi;

2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;

3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;

4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue;

5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei Parchi Nazionali;

6) gli uffici A.C.I. di frontiera;

7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti;

8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria.

Nei tre giorni dalla proclamazione dello sciopero, al livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalità del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare.

Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si farà ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione.

Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.

Il presente codice ha validità fino alla data di scadenza del contratto e può comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo.

CGIL - Funzione pubblica
CISL - Funzione pubblica - Parastato
UIL - DEP
CIDA
CISAL - FIALP
CISAS - FNPP
CONFSAL
DIRP - CONFEDIR
USPPI
FLEPAR

NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti:

«Art. 3, commi 7 e 8. — 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — sarà costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo — che non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali — individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazioni di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realtà degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.

8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonché a quella del Dipartimento per la funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al presente decreto e/o variazioni delle dotazioni organiche».

«Art. 13, comma 4. — 4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1° gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti».

«Art. 18, commi 2, 3 e 4. — 2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma precedente, verrà incrementata, con decorrenza 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988».

«Art. 24 *(Permessi retribuiti)*. — 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni:

per lutto di famiglia: fino a 5 giorni;

per la nascita di figli: fino a 3 giorni».

«Art. 26 *(Patronato sindacale)*. — 1. I dipendenti in servizio e in quiescenza, per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

«Art. 35 *(Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli affetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto indiretto o di riversibilità, dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per il conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale».

«Art. 38 *(Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976)*. — 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - del 26 novembre 1986, n. UIC/ 5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 21, primo comma, lettera *a)*, del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 21 *(Conflitti e controversie)*. — 1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stabilito quanto segue:

a) *Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto.*

Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovrà essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti.

Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potrà fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali è attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi».

Nota all'art. 3, comma 6:

La legge n. 72/1985 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1975) recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato», all'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la disciplina del trattamento economico e norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.

Nota all'art. 4, comma 3:

Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 346/1983 è il seguente:

«Art. 21 *(Compensi incentivanti la mobilità territoriale)*. — Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilità per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli enti con le disponibilità finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni già disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio».

Nota all'art. 5, comma 2, punto 1):

Si trascrive l'art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1970, n. 131).

«Art. 9 *(Tutela della salute e dell'integrità fisica)*. — I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

Note all'art. 5, comma 2, punto 2):

— Il *turn-over* concerne la sostituzione del personale comunque cessato dal servizio.

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 509/1979 è il seguente:

«Art. 11 *(Servizi sociali)*. — Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore può essere istituito un servizio di mensa basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sarà affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente.

Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in località decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresì previsti servizi di trasporto collettivo.

A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere.

La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi».

Nota all'art. 7, primo comma:

Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:

della migliore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni;

della più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati».

Nota all'art. 7, comma 11:

Il testo dell'art. 22, della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Art. 22 *(Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari).* — Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità».

Nota all'art. 7, comma 18:

Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 11 *(Permessi).* — 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.

2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente è tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o più soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.

3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

5. Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata».

Nota all'art. 9, comma 2:

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 9 *(Lavoro straordinario).* — 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilità:

lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;

nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario è insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilità, al lavoro a tempo parziale e/o a termine;

nei casi in cui lo straordinario e comunque elemento indispensabile, si effettuerà tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.

2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilità, tempo parziale, restituzione in tempo libero).

3. Sono fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali».

Nota all'art. 16, comma 4:

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 19 *(Verifiche).* — 1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93».

Nota all'art. 18, primo comma:

L'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 346/1983 fa riferimento agli stipendi iniziali annui lordi stabiliti secondo il livelli retributivi indicati nella Tabella di cui all'allegato 2 del decreto citato che, per comodità di consultazione, si riporta qui di seguito:

ALLEGATO 2

TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI

Qualifiche	Livelli stipendiali annui
A)	
1: Commesso in prova	3.300.000
2: Commesso - Agente tecnico	3.600.000
3: Commesso di livello differenziato - Agente tecnico di livello differenziato - Agente tecnico professionale	3.800.000
4: Archivista dattilografo - Operatore tecnico	4.400.000
5: Archivista dattilografo di livello differenziato - Operatore tecnico-professionale - Operatore tecnico di livello differenziato	4.800.000
6: Assistente - Assistente tecnico - Seconda qualifica professionale	5.500.000
7: Assistente coordinatore -Assistente tecnico coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico - Seconda qualifica professionale di livello differenziato - Assistente tecnico-professionale	6.400.000
8: Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico coordinatore - Specialista tecnico ER	7.700.000
9: Esperto di gestione	8.640.000
B)	
1ª qualifica prof. - Coll. tecnico prof.	9.000.000
C)	
1: Dirigente (1)	10.046.837
2: Dirigente superiore	15.263.464
3: Dirigente generale	19.707.257

(1) La prima classe di stipendio è pari a L. 11.285.000; le altre sette classi del 6% si computano sull'importo della prima classe.

Nota all'art. 18, comma 2:

I valori percentuali delle classi di stipendio e degli scatti biennali richiamati nel secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 346/1983 sono, rispettivamente, il 6% costante sullo stipendio iniziale di livello ed il 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'ottava classe.

Note all'art. 20, comma 2, punti 1) e 2):

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 935/1986 è il seguente:

«Art. 4. — Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalità del preesistente ordinamento.

L'anzianità maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento è riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica.

1) Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento è attribuito il profilo stesso.

Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di più profili della medesima *qualifica è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni* svolte con carattere di prevalenza.

2) Ai dipendenti già appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985 conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa si identificano specificamente con un profilo della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono attribuiti il profilo delle mansioni esercitate e la connessa qualifica funzionale. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985 nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle qualifiche di base e dei relativi livelli superiori.

3) Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti, già appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalità, che, alla data del 31 dicembre 1985 e per almeno un triennio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni, hanno svolto effettivamente, secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente punto 2), sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale.

Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che eccede il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verificano le necessarie vacanze».

— L'art. 8 del D.P.R. n. 346/1983, prevede l'istituzione della qualifica di esperto di gestione con distinti profili per l'area amministrativa e tecnica, le dotazioni organiche per i singoli profili, nonché le norme di accesso alla predetta qualifica.

L'art. 16 del sopra citato decreto, detta le norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione.

L'art. 24 dello stesso decreto, inerisce a speciali concorsi transitori.

Si riportano i testi degli articoli 5 e 53 del D.P.R. n. 509/1979 così come sostituiti dal D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 768 (Approvazione di disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. — *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1980 n. 53).

«Art. 5 *(Definizione di nuove posizioni di lavoro)*. — Gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70».

«Art. 53 *(Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)*. — Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potrà essere ricoperta, per una sola volta, dall'Istituto stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso, per la copertura di non più del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneità in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovrà essere adeguata alla qualità e complessità dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi.

In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso:

siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;

risultino disoccupati;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale assunto in applicazione del citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unità».

Nota all'art. 22, comma 2:

Premesso che ai sensi dell'art. 36, primo comma, del D.P.R. n. 411/1976 l'inquadramento nella prima qualifica professionale è riservato ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo e geologo, il terzo comma del medesimo art. 36 stabilisce:

«Possono altresì essere inquadrati nella prima qualifica i dipendenti laureati in altre discipline affini che appartengano già ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva».

Nota all'art. 23, primo comma:

Le disposizioni soppresse riguardano l'esercizio, per non più di 6 mesi, delle mansioni di qualifica diversa da quella di appartenenza e relativo trattamento economico (art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 509/1979); le anticipazioni della classe di stipendio (art. 28, commi 2, 4 e 5, del D.P.R. n. 509/1979); speciali concorsi transitori (art. 24 del D.P.R. n. 346/1983).

Nota all'art. 25:

Gli importi di cui ai punti 1) e 2) dell'allegato n. 6 al D.P.R. n. 509/1979, come modificati dal presente articolo, sono corrisposti, rispettivamente, in presenza di gravi eventi, debitamente documentati, che incidano sul bilancio familiare del dipendente e per borse di studio concesse ai figli dei dipendenti che frequentino scuole medie pubbliche o facoltà universitarie.

Nota all'art. 27 comma 2:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 509/1979 così come sostituito dal D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 768, è il seguente:

«Art. 12 *(Rapporti di lavoro a tempo definito)*. — Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.

Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.

Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e — per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo — il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo».

Il sesto comma non approvato dell'art. 28 è sostituito con il seguente:

«Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano già fruito del beneficio».

Nota all'art. 28, comma 2:

Il testo dell'art. 5, punto 3, del D.P.R. n. 13/1987:

«Art. 5 *(Ruoli ed accessi)*. — 3. Per la copertura urgente di vacanze di organico, tenendo conto delle riserve di legge attualmente vigenti, le amministrazioni pubbliche, per gli adempimenti di loro competenza, attiveranno, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, provvedimenti normativi che consentano la rapida diffusione, anche attraverso il ricorso agli organi di informazione di massa, dei bandi di concorso l'espletamento sollecito delle procedure concorsuali mediante il ricorso a procedure semplificate e automatizzate di selezione attitudinale, l'immediato inserimento in ruolo dei vincitori in attesa degli adempimenti di rito, utilizzando prioritariamente per le successive vacanze le graduatorie degli idonei degli ultimi tre anni, salvaguardando specifiche normative di settore».

Nota all'art. 38:

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata dal presente articolo ha per oggetto «Corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria su emolumenti arretrati spettanti ai pubblici dipendenti» ed è stata emanata a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1986, n. 52.

Il suddetto organo ha, in sintesi, affermato che anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici e da amministrazioni dello Stato è applicabile il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'amministrazione datrice di lavoro.

Va, peraltro, aggiunto che siffatto principio rileva esclusivamente per i crediti di natura retributiva e non anche per i crediti di natura previdenziale e indennitaria (come quelli derivanti dall'indennità di buonuscita e dall'equo indennizzo).

87G0351

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.